

Al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili

Prof. Enrico Giovannini

segreteria.ministro@mit.gov.it

Alla Viceministra delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili

Sen. Teresa Bellanova

segreteria.bellanova@mit.gov.it

E.P.C.

**Al Responsabile della Direzione generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto**

Dr. Mauro Bonaretti

segr.dtn@mit.gov.it

**Al Direttore per generale per la sicurezza stradale
e l'autotrasporto**

Dr. Vito Di Santo

vito.disanto@mit.gov.it

PROT. 838/2022/ASSOTIR

**Oggetto: criticità in ordine alle indicazioni operative trasmesse a mezzo FAQ n.35 -36 di cui al Decreto
Dirigenziale 324/2022**

Egregio Signor Ministro, Egregia Signora Viceministra,

scusandomi per la necessità di dover richiamare la Sua attenzione sull'argomento in oggetto, mi corre l'obbligo di rappresentare una problematica assai seria riguardante la incipiente fase attuativa dell'erogazione del credito di imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, di cui al Decreto-Legge n.50 del 17 maggio 2022 convertito in legge 91/2022, con il rischio di compromettere il significato di fondo dell'intervento stesso, così come nelle volontà di Governo e Parlamento.

In particolare, con riferimento alle FAQ -Ristoro gasolio – n°2 del 29 agosto u.s., pubblicate da codesta Amministrazione unitamente all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (ADM), ci preme evidenziare come, dalle riposte N° 35 e 36 delle medesime a specifici quesiti in ordine al trattamento dei veicoli "a noleggio", si profili l'esclusione dal beneficio di cui al Decreto Dirigenziale 324/2022, di una platea cospicua di veicoli euro 5 e 6, con la motivazione dell'assenza di registrazione del medesimo contratto di noleggio, considerato come requisito indispensabile ai fini dell'ammissione al beneficio.

A tal proposito, devo rappresentare come la scrivente Associazione non possa condividere dette indicazioni sulla base delle motivazioni di seguito riportate:

- 1) la normativa che regola l'utilizzo di veicoli industriali acquisiti in disponibilità da parte di imprese di autotrasporto mediante contratto di locazione del veicolo senza conducente (in primis vedi art.84 del CdS), non prevede in nessun caso l'obbligo di registrazione di tali tipi di contratto, né l'apposizione di una data certa al momento della loro stipula. Si tratta, è bene ricordarlo, di uno strumento giuridico assai diffuso nel settore. Una nostra stima, effettuata su un campione di imprese associate, evidenzia come su circa 6 mila veicoli, per oltre 1400 il titolo di possesso risulta essere costituito da un contratto di locazione non registrato;
- 2) tanto ciò è vero che, coerentemente, al quadro normativo di cui sopra, la ADM in occasione delle analoghe procedure di rimborso delle accise, ai sensi dell'art.24-ter del Decreto Legislativo 504/95, per tali fattispecie, ha richiesto esclusivamente copia del contratto di locazione senza conducente senza necessità di alcun tipo di registrazione e/o apposizione di data certa.
- 3) In tale contesto, la richiesta ex-novo di ulteriori requisiti che l'impresa dovrebbe poter dimostrare non per rapporti contrattuali futuri, ma già in essere, rappresenta, a nostro avviso, una ulteriore violazione dei principi costituzionalmente garantiti in tema di buon andamento e imparzialità dell'attività della Pubblica Amministrazione. Pertanto, la richiesta di ulteriori adempimenti da parte delle imprese interessate all'ottenimento del beneficio, adempimenti che le imprese non possono ovviamente soddisfare a posteriori, risulterebbe senz'altro ingiustificatamente penalizzante, soprattutto in considerazione del fatto che ciò non costituirebbe omissione di alcun adempimento di legge.
- 4) L'applicazione della suddetta interpretazione, stando a quanto risulta alla Scrivente Associazione, tendenzialmente rischia di escludere quote consistenti (alcune migliaia) di veicoli euro 5 e 6, con danni rilevantissimi per centinaia di PMI dell'Autotrasporto professionale;
- 5) È del tutto prevedibile, in tale contesto, un contenzioso corposo, essendovi, anche ad una prima lettura, presupposti non infondati di dubbia sostenibilità giuridica dei criteri adottati.

Sulla base di quanto sopra, si fa assegnamento su una revisione dell'interpretazione di cui alle citate FAQ, coerente alla regolarità e, soprattutto, allo spirito alla base del provvedimento.

È tuttavia nostro dovere comunicare che, nel caso dovesse essere confermata detta interpretazione, la Scrivente non mancherà di assumere tutte le iniziative utili e necessarie a tutelare le imprese associate.

In attesa di un cortese riscontro si inviano distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudio Donati

